

Denuncia generica e prescrizione lunga per il mancato versamento dei contributi

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 24946 del 10 Dicembre 2015, ha definito che ai fini dell'applicazione del termine di prescrizione decennale per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è sufficiente che il lavoratore abbia presentato una propria denuncia all'INPS, relativa all'omissione contributiva del datore di lavoro, non essendo posto a suo carico, al fine di avvalersi del più lungo termine di prescrizione, alcun obbligo di notificare la denuncia anche al datore di lavoro. Inoltre è sufficiente che il lavoratore si dolga, nei confronti di un determinato datore di lavoro, dell'inosservanza degli obblighi di legge, domandando così un intervento degli organi deputati al controllo e alla repressione che non può certo ritenersi circoscritto ai riferimenti contenuti in denuncia (che non deve e non può presentare contenuti specifici e tecnicamente precisati).

.....

Con la sentenza in commento la Corte Suprema ha definito che è sufficiente una denuncia non propriamente particolareggiata e dal contenuto specifico, da parte del dipendente all'Inps e non anche al datore di lavoro, per far scattare il periodo di prescrizione decennale per mancato versamento dei contributi.

Il fatto

La vicenda trae origine dall'opposizione da parte di una società contro tre cartelle di pagamento notificate da una società di riscossione per conto dell'Inps e riguardanti omissioni contributive relative alla posizione di alcuni lavoratori, per straordinari corrisposti in parte senza registrazione e per l'illegittima messa in cassa integrazione guadagni ordinaria di alcuni dipendenti per alcuni determinati periodi.

Nel giudizio di fronte al tribunale di primo grado e successivamente nel grado d'appello era stato applicato il termine quinquennale di prescrizione per i fatti legati ad alcuni dei dipendenti e quello decennale invece per un altro, in quanto quest'ultimo aveva posto una denuncia analitica rispetto alle omissioni del datore di lavoro, a differenza dei primi che avevano sì dichiarato di aver svolto lavoro straordinario in nero durante tutto l'arco del rapporto, ma si erano limitati genericamente a denunciare il fatto in modo non

circostanziato. Il giudice aveva quindi condannato la società al pagamento in favore dell'INPS dei contributi conseguenti a quanto accertato.

La società proponeva quindi ricorso per la Cassazione della sentenza, mentre con ricorso incidentale l'Inps proponeva una censura in ordine al calcolo dell'importo spettantegli, nella parte in cui i giudici avevano ritenuto quinquennale la prescrizione dei crediti contributivi relativi al lavoro straordinario svolto nei periodi di fruizione della cassa integrazione guadagni da alcuni lavoratori, e decennale solo quella relativa ai crediti contributivi inerenti alla posizione dell'altro lavoratore, in ragione della analiticità della sua denuncia rispetto alle omissioni del datore di lavoro. In conseguenza di ciò, l'Istituto formulava quindi il seguente quesito di diritto: "se nella controversia avente ad oggetto il recupero di contributi e sanzioni per straordinari in nero relativi ai periodi (determinati in causa) la denuncia dei lavoratori che, secondo l'art. 3, commi 9° e 10°, legge n. 335-1995 si pone come deroga alla regola generale del termine quinquennale della prescrizione del diritto di credito avente ad oggetto contributi assicurativi e sanzioni civili consentendo il mantenimento del pregresso termine decennale, assolve a tale funzione attribuitale dalla disposizione solo in rapporto alle specifiche inadempienze del datore segnalate dal lavoratore all'istituto previdenziale, nel senso che nella fattispecie avrebbe dovuto contenere anche l'espressa indicazione dello straordinario pagato in nero per i periodi sopra indicati ovvero se il contenuto della denuncia sia irrilevante a tale riguardo, contando solo la effettiva esistenza dell'iniziativa del lavoratore indipendentemente dal contenuto più o meno analitico della denuncia"

La decisione

La Cassazione accoglieva il ricorso dell'Inps e rigettava quello principale della società.

Rifacendosi alla propria precedente giurisprudenza sul punto, la Corte precisava che "il termine di cinque anni, introdotto dalla legge 335/1995, si applica salvo denuncia da parte del lavoratore o dei suoi superstiti e che la denuncia va presentata all'Inps, senza obbligo di notifica al datore di lavoro".

In presenza di una denuncia inoltre, proseguivano i Giudici in motivazione, "il termine decennale al posto di quello quinquennale non si applica solo all'oggetto specifico di denuncia, essendo sufficiente che il lavoratore si dolga ... dell'inosservanza degli obblighi di legge, domandando così un intervento degli organi deputati al controllo e alla repressione che non può certo ritenersi circoscritto ai riferimenti contenuti in denuncia".

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Alla luce di queste considerazioni la Corte rigettava pertanto il ricorso principale mentre accoglieva il ricorso incidentale con la conseguente cassazione della sentenza ed il rinvio ad altro giudice per il riesame della controversia alla luce del principio di diritto secondo cui, specificavano i Giudici Supremi, "Con riguardo alla disciplina introdotta dalla legge n. 335 del 1995, che riduce a cinque anni, a decorrere dal primo gennaio 1996, il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, salvi i casi di denuncia del lavoratore e dei suoi superstiti, ai fini dell'applicazione del termine di prescrizione ordinaria decennale è sufficiente che il lavoratore abbia presentato una propria denuncia all'INPS, relativa all'omissione contributiva del datore di lavoro, non essendo necessario che, ai fini del più lungo termine di prescrizione, la denuncia abbia un contenuto specifico e tecnicamente precisato".

In definitiva

Se il lavoratore presenta all'Inps la denuncia contro il datore la prescrizione del pagamento dei contributi previdenziali, che è normalmente pari a cinque anni, diventa di dieci.

Ricordiamo infatti che di norma la prescrizione dei crediti contributivi è di 5 anni e ciò per effetto della riforma Dini entrata in vigore nel 1996. La prescrizione si estende però a 10 anni se il lavoratore o i suoi superstiti presentano una propria denuncia all'Inps relativa a tale omissione contributiva da parte del datore.

Quello che è da sottolineare è che a tal fine in primo luogo è sufficiente una denuncia da parte del dipendente all'Inps, e non anche al datore di lavoro, per far scattare il periodo di prescrizione decennale e in secondo luogo la stessa non deve necessariamente essere particolareggiata o presentare un contenuto specifico.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)